

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23546/2010 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.
TAGLIABUE Giulio Antonio, giusta procura speciale in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SEREGNO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 83/50/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 7.5.2010, depositata l'11/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/04/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCILO.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL
CORE.

La Corte:

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l'appello di G.G. - appello proposto contro la sentenza n. 130/03/2009 della CTP di Milano che aveva pure respinto il ricorso del contribuente - ed ha così confermato gli avvisi di accertamento per ICI 2004-2005 emessi in relazione a fattispecie nella quale il contribuente (titolare di diritto di coabitazione su tre immobili di cui la moglie risulta essere proprietaria) aveva dichiarato come pertinenza dell'immobile destinato a prima casa di abitazione uno dei due box che ne costituivano pertinenza, assumendo di avere diritto alla detrazione sul predetto box, per quanto la moglie avesse goduto di analoga detrazione per l'altro box costituente pertinenza.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando, da un canto, che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati nel provvedimento non riguarda gli atti (come il regolamento comunale in materia di ICI) soggetti a pubblicità legale; e, d'altro canto, che il regolamento comunale applicabile alla specie limitava ad una unità la qualifica di pertinenza - parte integrante dell'abitazione principale, con conseguente applicazione all'altra pertinenza del regime diverso da quello agevolato.

La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L'Amministrazione comunale di Seregno non si è costituita.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all'art. 376 c.p.c. - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il primo motivo di impugnazione (improntato alla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 6, comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia ritenuto non necessaria l'allegazione al provvedimento impositivo del regolamento ICI e delle delibere consiliari che hanno adottato detto regolamento ICI così come delle delibere che hanno

fissato o modificato le aliquote ai fini ICI (tutti provvedimenti genericamente e non specificamente indicati nell'avviso di accertamento).

La censura appare inammissibile.

Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che: "In tema di motivazione degli avvisi di accertamento (nella specie, per INVIM), l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7) va inteso in necessaria correlazione con la finalità integrativa delle ragioni che, per l'Amministrazione emittente, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3:

il contribuente ha, infatti, diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perchè ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore narrativo), oppure se, comunque, il contenuto di tali ulteriori atti (almeno nella parte rilevante ai fini della motivazione dell'atto impositivo) sia già riportato nell'atto noto. Pertanto, in caso di impugnazione dell'avviso sotto tale profilo, non basta che il contribuente dimostri l'esistenza di atti a lui sconosciuti cui l'atto impositivo faccia riferimento, occorrendo, invece, la prova che almeno una parte del contenuto di quegli atti, non riportata nell'atto impositivo, sia necessaria ad integrarne la motivazione" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26683 del 18/12/2009).

E, più specificamente in tema di ICI: "In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo di allegazione all'atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (cosiddetto Statuto del contribuente), avendo la funzione di rendere comprensibili le ragioni della decisione, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni intese in senso ampio e, quindi, non limitate a quelle puramente giuridiche ma comprensive anche dei presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall'obbligo dell'allegazione gli atti che si rivelano irrilevanti per il raggiungimento della detta funzione e gli atti (in specie quelli a contenuto normativo, anche secondario quali le delibere o i regolamenti comunali) giuridicamente noti per effetto ed in conseguenza dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge relative alla loro pubblicazione. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso che rientrasse tra gli atti esterni da allegare ad un avviso di accertamento in materia di ICI quello determinativo della rendita catastale, trattandosi di un mero presupposto di fatto, bisognevole di dimostrazione in giudizio solo in caso di avversa contestazione) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25371 del 17/10/2008).

Non avendo la parte contribuente dato conto della rilevanza ai fini di causa degli atti che si assumono genericamente richiamati, non resta che concludere che la censura è inammissibilmente proposta.

Con il secondo motivo di impugnazione (improntato alla violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. d) e del regolamento comunale del comune di Seregno, art. 6 punto 4) la parte ricorrente si duole della scorretta esegesi delle norme dianzi menzionate, nell'ottica del concetto di "abitazione principale" ed ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'imposta (ordinaria o agevolata) in riferimento ad uno dei due box assegnati come pertinenza all'abitazione principale. Il ricorrente assume infatti che "chiunque usufruisca di una casa di abitazione ha diritto ad una pertinenza", ed in specie che il titolare del diritto di coabitazione "ha diritto ad un box da utilizzarsi in modo esclusivo", appunto perchè la pertinenza "va ancorata al concetto di abitazione principale e non all'immobile adibito a tale uso".

Il motivo appare infondato.

Il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, ha concesso ai comuni la potestà regolamentare ai fini di (tra l'altro) "considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto". Il comune di Seregno, con il regolamento menzionato dalla parte ricorrente, all'art. 6, ha stabilito di limitare "ad una unità" le pertinenze che si considerano parti integranti dell'abitazione principale.

Il combinato disposto delle due norme non può che essere interpretato nel senso che è fatto chiaro dalla nozione di fabbricato (contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a) dettata specificamente ai fini ICI e con esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali alle costruzioni.

Detta nozione implica che il nesso di pertinenzialità rilevante ai predetti fini si correli con "l'unità immobiliare iscritta nel catasto edilizio urbano" e perciò con indifferenza nei confronti di quanti siano gli utenti di detta "unità immobiliare", anche nell'ottica della disciplina di agevolazione dettata per la prima casa di abitazione.

Consegue da ciò che il regolamento comunale di cui trattasi non può che essere interpretato nel senso di limitare ad una le pertinenze dell'abitazione principale, quali che siano i titolari di diritti sull'immobile principale destinato a siffatto uso.

Perciò, si propone che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio per inammissibilità e manifesta infondatezza.

Roma, 15 febbraio 2012.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2012